

Delibera n. 22/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 9 febbraio 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** l’articolo 16 (“*Rimborso e itinerari alternativi*”) del Regolamento, secondo il quale: *“Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”*;

- VISTO** l'articolo 14 ("*Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni*"), comma 2, del d.lgs. 70/2014, secondo il quale: "*Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro*";
- VISTO** l'articolo 18 ("*Assistenza*") del Regolamento, il quale prevede, tra l'altro, che: "*1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. 2. In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile*";
- VISTO** l'articolo 15 ("*Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore*"), comma 1, del d.lgs. 70/2014, il quale dispone, tra l'altro, che: "*in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi*";
- VISTO** l'articolo 27 ("*Reclami*"), paragrafo 2, del Regolamento, il quale prevede: "*I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta*";
- VISTO** l'articolo 18 ("*Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori*"), comma 2, del d.lgs. 70/2014, il quale dispone che: "*Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro*";
- VISTO** il reclamo di prima istanza presentato a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) dalla signora [...] (di seguito: reclamante) in data 2 agosto 2021, con il quale la reclamante, titolare di un biglietto con codice PNR X7T5AN, relativo al viaggio del treno Intercity Notte (ICN) n. 1580, con partenza prevista da Lecce in data 1° agosto 2021 alle ore 20:20 e arrivo previsto a Bologna Centrale alle ore 5:05 del 2 agosto 2021, ha lamentato di "avere atteso la partenza del treno per oltre 4 ore" e di essere stata avvisata "dopo la mezzanotte della cancellazione del treno lasciandoci in

stazione senza assistenza”. Ha lamentato inoltre di avere dovuto acquistare a sue spese il “*pernotto in hotel*” e ha richiesto contestualmente il rimborso di tali spese;

VISTO il reclamo inviato all’Autorità prot. ART 14862/2021 del 24 settembre 2021, e i relativi allegati, con il quale la reclamante ha rappresentato, tra l’altro:

- (i) che l’ICN n. 1580 “*accumulava sempre più ritardo ma l’avviso sulla cancellazione del treno è arrivato solo a mezzanotte*”. Dopo la soppressione i passeggeri sono “*stati lasciati da soli*” senza alcuna assistenza e informazione;
- (ii) che, non essendo stata offerta alcuna possibilità di trasporto alternativo e neppure pasti, né una sistemazione alberghiera, è stata costretta a riservare a proprie spese e di propria iniziativa un albergo nelle vicinanze della stazione, nonché ad acquistare un biglietto aereo per il giorno successivo;
- (iii) di avere presentato reclamo a Trenitalia presso la stazione di Brindisi in data 2 agosto 2021, con il quale ha richiesto, tra l’altro, il rimborso del costo dell’albergo, allegando la ricevuta;
- (iv) che Trenitalia, come risulta dalla risposta al reclamo di prima istanza in data 22 settembre 2021, ha provveduto al rimborso integrale del biglietto lo stesso 2 agosto 2021, ma non ha accolto la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pernottamento alberghiero;

VISTA la nota degli Uffici dell’Autorità prot. 16031/2021 del 14 ottobre 2021, indirizzata a Trenitalia e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), con la quale sono state richieste una serie di informazioni e chiarimenti in merito ai fatti esposti dalla reclamante, corredati della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 18190/2021 del 15 novembre 2021, e i relativi allegati, con cui l’impresa ferroviaria ha, tra l’altro:

- fornito una descrizione generale degli eventi occorsi il 1° agosto 2021, informando che in tale data “*la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Lecce è stata fortemente perturbata a causa degli incendi avvenuti lungo la costa adriatica che hanno costretto alla interruzione del traffico ferroviario e stradale. Segnatamente, il Gestore dell’Infrastruttura (RFI) ha disposto, dalle 13:44 del 1° agosto 2021, l’interruzione della circolazione ferroviaria*”;
- rappresentato che a causa della “*difficile situazione*”, della “*imprevedibilità degli sviluppi*” e dell’incertezza sui tempi di ripristino della circolazione è risultata “*estremamente ardua sia la pianificazione delle soluzioni da intraprendere sia la diffusione delle informazioni ai passeggeri coinvolti*”;
- riferito che il treno ICN n. 1580 è stato soppresso alle ore 23:25 “[a] causa di tale interruzione”;
- dichiarato di aver contattato, d’intesa con RFI, “*i passeggeri che avevano programmato il viaggio su treni notturni in partenza dalle località interessate dagli incendi, informandoli sul protrarsi dell’interruzione e invitandoli a riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure a rinunciare al*

- viaggio e concordare la modalità di rimborso". Ciò tramite messaggi di "smart caring" o "informazioni dirette mediante il personale di assistenza presente nelle principali stazioni". Nello specifico, a seguito del provvedimento di soppressione dell'ICN n. 1580, i passeggeri contattabili ai recapiti indicati in fase di acquisto del biglietto, tra i quali la reclamante, "hanno ricevuto, alle ore 23:54, una comunicazione di smart caring, tramite sms/e-mail, con cui sono stati informati i) della criticità in corso; ii) della necessità di sopprimere il treno Intercity Notte n. 1580 iii) della possibilità di contattare il numero 06.3000 per riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure di rinunciare al viaggio e concordare le modalità di rimborso". In proposito, ha allegato tale messaggio, nel quale si legge, tra l'altro: "il treno Intercity Notte 1580 da Lei prenotato per il 01/08/2021 è cancellato. La invitiamo a contattare il numero 06300 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 21), digitando l'opzione 0, per riprogrammare il suo viaggio alla prima data possibile oppure, qualora desideri rinunciarvi, a concordarne le modalità di rimborso";*
- *informato che "[i]n tale situazione, sono stati complessivamente distribuiti, anche con il supporto della Protezione Civile, circa cinquemila kit di generi di conforto, snack e bevande; fra le località dove era possibile percorrere i tratti stradali i passeggeri hanno proseguito il viaggio con bus sostitutivi messi a disposizione nelle principali stazioni fra il Nord Italia e la costa adriatica", specificando, poi, che "è in via di definizione un nuovo contratto, in sostituzione di quello precedente, tra Trenitalia e un soggetto terzo volto a garantire anche un presidio per riformamento di generi di conforto presso la stazione di Lecce in modo da garantire la tempestiva assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza";*
 - *rappresentato che: "[i]n considerazione della gravità ed eccezionalità dell'evento e dell'elevato numero di passeggeri coinvolti, non è stato possibile reperire/offrire una sistemazione alberghiera, per cui è stata offerta la possibilità ai passeggeri di riprogrammare il viaggio non appena le condizioni lo avessero consentito e/o di concordare il rimborso del biglietto per coloro che rinunciassero al viaggio";*
 - *precisato, con riguardo alla reclamante, che "in considerazione degli eventi eccezionali occorsi e all'esito di ulteriori verifiche, la scrivente si è resa disponibile a riesaminare l'istanza presentata dalla passeggera ed a riconoscerle le spese sostenute per il pernottamento alberghiero";*

VISTA

la nota prot. ART 18153/2021 del 12 novembre 2021, con la quale RFI ha:

- *confermato che il treno è stato soppresso alle ore 23:25 e ha fornito evidenza di avere diffuso due annunci sonori che "informavano l'utenza della variazione di binario del treno in questione nonché del ritardo in partenza, rispettivamente di 30 e 50 minuti";*
- *fornito in allegato documentazione relativa agli annunci visivi trasmessi sui monitor della stazione di Lecce, da cui risulta che, subito dopo aver annunciato, alle 20:56, un ritardo di 60 minuti, alla stessa ora veniva annunciato un ritardo*

- di 100 minuti e alle 21:56 un ritardo di 150 minuti;
 - rappresentato che, a partire dalle 18:50, venivano *“diffusi annunci sonori all'interno della medesima stazione riguardanti l'evento anomalo in atto, che comunicavano la sospensione della circolazione sulla linea Ancona – Bari a causa dei vasti incendi in corso”*;
 - precisato che la specifica comunicazione della soppressione del treno non è stata data con annunci sonori, a causa di *“un temporaneo problema tecnico al sistema di informazione al pubblico”* circoscritto alla stazione di Lecce;
- VISTA** la nota prot. 850/2022 del 21 gennaio 2022, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto a Trenitalia ulteriori chiarimenti;
- VISTA** la nota prot. ART 2028/2022 del 28 gennaio 2022 con la quale Trenitalia ha rappresentato, tra l'altro, che *“il personale di accompagnamento del treno Intercity Notte n. 1580 ha fornito a voce assistenza informativa ai passeggeri presenti a bordo sia tramite microfono che con ripetuti passaggi lungo le vette, informandoli della grave situazione della circolazione ferroviaria a causa degli incendi e della possibilità di rinunciare al viaggio ed ottenere il rimborso del prezzo del biglietto. Tant'è che la sera del viaggio, 1° agosto 2021, presso la biglietteria di Lecce – già dalle ore 20.35 – sono stati rimborsati integralmente n° 5 biglietti per 6 passeggeri del treno Intercity Notte n. 1580”*. In merito al contenuto delle informazioni rese dal personale di bordo non è stata fornita documentazione;
- OSERVATO** preliminarmente, che il Regolamento non prevede esenzioni dall'applicazione dei diritti ivi previsti in caso di soppressioni o ritardi, correlate al verificarsi di eventi naturali di carattere eccezionale;
- CONSIDERATO** che la disposizione di cui al citato articolo 16 del Regolamento, qualora sia ragionevolmente prevedibile un ritardo all'arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, attribuisce in particolare al passeggero il diritto a scegliere immediatamente tra: a) il rimborso integrale del biglietto; b) la prosecuzione del viaggio o un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale, non appena possibile, oppure c) a una data successiva a discrezione del passeggero stesso;
- CONSIDERATO** con riguardo al predetto diritto, che sulla base della documentazione agli atti:
- l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, che ha cagionato la soppressione dell'ICN n. 1580, è stata disposta fin *“dalle 13:44 del 1° agosto 2021”*. Sebbene l'effettiva soppressione dell'ICN n. 1580 sia avvenuta alle ore 23:25, RFI ha annunciato, fin dalle ore 20:56, un ritardo di 100 minuti;
 - la reclamante ha affermato, in proposito, che il treno sul quale doveva viaggiare, in partenza alle 20:20 accumulava *“sempre più ritardo ma l'avviso sulla cancellazione è arrivato solo a mezzanotte (...) siamo stati lasciati da soli a mezzanotte senza informazioni, possibilità di trasporto alternativo”*;
 - Trenitalia ha dichiarato, senza fornire documentazione: (i) di aver contattato i

passeggeri in partenza su treni notturni per informarli del protrarsi dell'interruzione *"invitandoli a riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure a rinunciare al viaggio"*; che (ii) il personale dell'ICN n. 1580 ha fornito informazioni a bordo *"sia tramite microfono che con ripetuti passaggi lungo le vette informandoli della grave situazione (...) e della possibilità di rinunciare al viaggio ed ottenere il rimborso del prezzo del biglietto"*;

- l'impresa ferroviaria ha fornito, invece, specifica documentazione relativa ai rimborси effettuati presso la stazione di Lecce *"già dalle ore 20.35"*, nonché al messaggio inviato ai passeggeri alle ore 23:54, ai recapiti indicati in fase di prenotazione, circa possibilità di contattare il numero 06.3000 (peraltro attivo solo fino alle ore 21:00) per riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure di rinunciare al viaggio e concordare le modalità di rimborso;

OSSERVATO

che, in disparte l'assenza di evidenza documentale circa il contenuto e le tempistiche delle informazioni che l'impresa ha dichiarato di aver reso, (i) in generale, contattando i passeggeri in partenza su treni notturni, e (ii) nello specifico, con riguardo al treno interessato in partenza dalla stazione di Lecce, tramite annunci a bordo treno, a tale ultimo riguardo, da un lato, l'offerta formulata da Trenitalia risulta incompleta - in quanto limitata, come dalla stessa impresa dichiarato, alla possibilità di richiedere il rimborso - e, dall'altro, la modalità utilizzata, in considerazione della situazione di probabile confusione e della possibilità che molti passeggeri fossero rimasti ad attendere la partenza del treno in banchina, non appare adeguata a raggiungerli tutti;

RILEVATO

che, pertanto, sulla base delle evidenze agli atti, non risulta che Trenitalia, neppure a fronte della certezza di un ritardo all'arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, abbia offerto immediatamente ai passeggeri la scelta tra le tre ricordate opzioni previste dal Regolamento, avendo prospettato soltanto alle 23:54, dunque ad oltre 3 ore dall'orario di partenza previsto (le 20:20), la possibilità di scegliere tra il rimborso e la partenza in data successiva;

CONSIDERATO

che l'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento sancisce il diritto dei passeggeri, in caso di ritardo all'arrivo o alla partenza di oltre a 60 minuti, a ricevere gratuitamente:

- pasti e bevande in qualità ragionevole, se disponibili sul treno o nella stazione o se possono essere ragionevolmente forniti (lettera a);
- sistemazione in albergo o di altro tipo, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti, ove e allorché sia fisicamente possibile (lettera b);

OSSERVATO

in proposito che, sulla base della documentazione agli atti:

- a fronte di un ritardo alla partenza di oltre 60 minuti, verificatosi in orario notturno, che rendeva necessario un pernottamento, la reclamante ha esplicitamente lamentato di essere stata lasciata *"senza un pasto e soprattutto senza un alloggio"*, dovendo ricercare a sue spese una sistemazione in hotel;

- l’impresa ferroviaria era a conoscenza sin dal primo pomeriggio di una situazione “*di gravità tale da escludere la possibilità per motivi di sicurezza di ogni forma di circolazione (anche viaria)*” e tale da provocare “*incertezza sui tempi di ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza*”;
- per quanto riguarda l’assistenza in termini di pasti e bevande, la medesima impresa ha dichiarato, da un lato, con riferimento in generale all’interruzione della circolazione occorsa il 1° agosto 2021 sulla linea Bologna-Lecce, di aver distribuito “*circa cinquemila kit di generi di conforto, snack e bevande*” e, dall’altro, che è in via di definizione un nuovo contratto “*volto a garantire un presidio per il riformamento di generi di conforto presso la stazione di Lecce in modo da garantire la tempestiva assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza*”;
- per quanto riguarda il pernottamento, Trenitalia ha riferito che in considerazione “*dell’eccezionalità dell’evento e dell’elevato numero di passeggeri coinvolti, non è stato possibile reperire/offrire una sistemazione alberghiera*”. Nella risposta fornita al reclamo di prima istanza ha negato alla reclamante il rimborso delle spese sostenute e documentate per il pernottamento in hotel, riconoscendo tal rimborso solo successivamente alla richiesta di informazioni dei competenti Uffici dell’Autorità;

RILEVATO

che, da un lato, il treno interessato dal ritardo partiva da una stazione di città capoluogo di Provincia, caratterizzata da un intenso flusso di turismo, quindi, un luogo in cui, per la sua ubicazione, sono ragionevolmente reperibili sia generi di conforto da somministrare ai passeggeri che sistemazioni per la notte, e, dall’altro, che Trenitalia, sebbene a conoscenza della situazione già dalle prime ore del pomeriggio, non ha dato evidenza di eventuali tentativi svolti in tal senso per organizzare la fornitura di pasti e bevande, nonché per quantomeno verificare la possibilità di fornire gratuitamente la sistemazione per la notte ai passeggeri;

CONSIDERATO

che a fronte del reclamo di prima istanza, presentato dalla reclamante in data 2 agosto 2021, Trenitalia, con messaggio di posta elettronica in data 22 settembre 2021, ha risposto di “*non poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pernottamento alberghiero*”, senza alcuna ulteriore spiegazione;

RILEVATO

che la risposta dell’impresa ferroviaria, peraltro non motivata, risulta fornita oltre il termine di un mese dalla presentazione del reclamo stesso previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

RITENUTO

che l’ulteriore dogianza sollevata nel reclamo, relativa alla carenza di informazioni sul ritardo, non reca i presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, dal momento che, sulla base delle evidenze agli atti, le informazioni sui ritardi e sulle soppressioni sono state fornite;

RITENUTO

che, per le ragioni illustrate, sussistono, limitatamente agli obblighi dell’impresa ferroviaria di: (i) consentire al passeggero di scegliere immediatamente tra le più

volte ricordate opzioni previste dal Regolamento nel caso di ragionevole prevedibilità di un ritardo superiore a 60 minuti all’arrivo alla destinazione finale; (ii) fornire gratuitamente ai passeggeri, in caso di ritardo alla partenza di oltre 60 minuti, pasti e bevande, nonché (iii) una sistemazione in albergo o di altro tipo; (iv) fornire risposta motivata ai reclami entro un mese, i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 14, comma 2, 15, comma 1, e 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per violazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 16, 18, paragrafo 2, obblighi di cui alla lettera a) e alla lettera b), nonché dell’articolo 27 paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell’articolo 16, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - b) dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - c) dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all’esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.1 per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
 - 2.2 per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 (duemila/00) ed euro 10.000 (diecimila/00) per inosservanza di ciascuno degli indicati obblighi, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014;
 - 2.3 per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite

posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la sanzione di cui al punto 2.1, di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per ciascuno degli obblighi violati – per un totale di euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66) - per la sanzione di cui al punto 2.2 e di euro 333,33 (trecentotrentatre/33) per la sanzione di cui al punto 2.3, per un totale di euro 10.333,32 (diecimilatrecentotrentatre/32), tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 22/2022";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 9 febbraio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)